

SENATO

FINANZE E TESORO (6^a)

21 luglio 2010

182^a Seduta

Presidenza del Presidente **BALDASSARRI**

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" (n. 225)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. **Parere favorevole con osservazioni e condizioni**)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che la Commissione procederà all'esame della bozza di parere predisposta dalla senatrice Germontani.

La relatrice **GERMONTANI** (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene la senatrice **FONTANA** (*PD*), la quale apprezza la proposta illustrata dalla senatrice Germontani e ricorda in termini positivi l'apporto dei soggetti auditi ai fini di una completa istruttoria dell'atto proposto dal Governo. Tuttavia rimarca criticamente che la Commissione, per la incapacità della maggioranza di assicurare il numero legale non è riuscita a svolgere un'analisi approfondita e una discussione generale adeguata all'importanza dei temi in questione. Del resto, preso atto che il termine per l'espressione del parere è già scaduto nella giornata di ieri, sottolinea l'atteggiamento responsabile dell'opposizione che finora non ha fatto mancare il proprio apporto per l'esame del documento in titolo. Dopo aver rimarcato positivamente la condizione posta nella proposta di parere per quanto riguarda il microcredito, sottolinea la mancata accentuazione delle questioni correlate alla trasparenza e alla tutela del consumatore, facendo peraltro presente che nel parere proposto non ha trovato spazio la discussione già svolta dalla Commissione con l'approvazione di una risoluzione relativa alla commissione di massimo scoperto. Sottolinea poi criticamente le osservazioni recate dal punto 9 della proposta di parere, giudicate inappropriate, proponendone la soppressione. Conclude il proprio intervento dichiarando che la propria parte politica avrebbe preferito una votazione per parti separate in modo da votare a favore in relazione alle condizioni espresse nella proposta di parere. Tuttavia, per le valutazioni precedentemente espresse, preannuncia il voto di astensione.

Interviene quindi il senatore **LANNUTTI** (*IdV*), il quale rileva criticamente che la maggioranza riesce solo con grande difficoltà a garantire il numero legale, ostacolando quindi una discussione ampia e adeguata alle problematiche sollevate dall'atto del Governo in titolo. Nel merito dello schema di decreto, ribadisce la contrarietà all'incremento del limite per utilizzare il credito al consumo, che rappresenta una misura di sostanziale favore

per il sistema bancario italiano, nonostante i costi notevolmente più alti praticati a danno dei clienti rispetto al resto dell'Europa. Rileva peraltro che la relatrice ha predisposto un parere articolato, nel quale sono ricomprese osservazioni condivisibili, soprattutto per quanto riguarda il merito del credito. Ritiene pertanto di aver motivato il proprio voto di astensione. Il presidente **BALDASSARRI**, nel ricordare che la richiesta di votazione per parti separate non può essere accolta, rileva il significato politico delle dichiarazioni formulate dalla senatrice Fontana a nome del proprio gruppo.

Interviene quindi il senatore **COSTA (PdL)**, a giudizio del quale le assenze registrate in altre occasioni di senatori di maggioranza presentano un carattere meramente occasionale e esprime rammarico per la mancata convergenza unanime sulle testo predisposto dalla relatrice. Auspica pertanto che possano essere accolte le proposte di modifica del parere in modo da raggiungere un risultato di ampia condivisione.

Interviene quindi il presidente **BALDASSARRI** il quale chiede alla relatrice di modificare la proposta di parere espungendo l'osservazione di cui al punto 9 e modificando il tenore del parere al punto 14 in materia di rimborso anticipato. Dopo aver ricordato il tenore del proprio intervento nel corso delle audizioni, ritiene essenziale proporre una modifica dell'articolo 125-*sexies* del TUB, come modificato dallo schema di decreto legislativo, in modo da prevedere che il creditore non possa esigere l'indennizzo nel caso che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo, o, in alternativa, se l'importo rimborsato è pari o inferiore a 10 mila euro. Conclude sottolineando che l'accoglimento delle modifiche da lui proposte risulta pregiudiziale per il proprio orientamento di voto.

La senatrice **GERMONTANI (PdL)** modifica il parere proposto, sopprimendo l'osservazione al punto 9 e modificando il punto 14 nel senso proposto dal presidente Baldassarri.

La senatrice **FONTANA (PD)** e il senatore **LANNUTTI (IdV)** ribadiscono, l'orientamento di voto già espresso.

Verificata la presenza del numero legale per votare, il presidente **BALDASSARRI** pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni, come da ultimo modificata dalla relatrice Germontani che risulta approvata.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

il recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, anche in base alle disposizioni di delega recate dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008) costituisce l'occasione per realizzare una serie di modifiche legislative al testo unico in materia bancaria e creditizia che rafforza la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari finanziari nei confronti della clientela e rivede la disciplina degli intermediari non bancari e dei loro canali distributivi;

che la revisione della disciplina in materia di intermediari non bancari deve comunque tendere ad assicurare la presenza di operatori professionalmente idonei e patrimonialmente

solidi, canali distributivi diversificati in cui siano comunque attivi soggetti con le necessarie competenze e la tutela piena della clientela attraverso regole efficaci;

che in tema di attività degli intermediari non bancari la revisione della disciplina degli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia *ex* articoli 106 e 107 costituisce un indirizzo condivisibile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati, oltre che per rafforzare le competenze della Banca d'Italia nella vigilanza e nel controllo di tali intermediari;

che in tema di trasparenza le modifiche introdotte dallo schema di decreto si inseriscono in una più ampia azione volta ad incrementare i livelli di trasparenza e correttezza, anche per quanto riguarda la portabilità dei mutui, l'estinzione anticipata, il recesso senza spese e l'estensione dei poteri sanzionatori della Banca d'Italia;

che per quanto riguarda gli intermediari finanziari e i canali distributivi la riforma proposta accresce il livello di professionalità degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

che lo schema di decreto disciplina opportunamente anche settori finora disomogeneamente normati, come il microcredito e i consorzi di garanzia dei fidi;

Esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

Condizioni

1. Questione microcredito (articolo 111)

La Commissione rileva che la disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo prevede un regime di controllo e vigilanza sugli intermediari *ex* art. 106 novellato che consente la concessione di crediti fino a 25 mila euro per iniziative a carattere imprenditoriale ed aggiunge altresì, la facoltà di erogare finanziamenti per un importo massimo di 10 mila euro a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Inoltre, si prevede, in regime di deroga la facoltà ad associazioni non lucrative di concedere finanziamenti ai propri associati.

La Commissione apprezza tale impianto e prende atto delle osservazioni formulate dalla Banca d'Italia al fine di evitare che, se non correttamente circoscritta, tale deroga possa essere utilizzata sul mercato del credito per iniziative non affidabili. E tuttavia nel quadro normativo delineato dall'articolo 111, tenuto anche conto delle facoltà regolatorie affidate dal comma 5 al Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, la Commissione suggerisce di apportare modifiche all'articolo 111 in modo da assicurare una più ampia operatività delle disposizioni in materia di microcredito.

Al comma 3 dell'articolo 111 appare opportuno inserire alla fine del comma la condizione che i prestiti siano erogati a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Inoltre appare opportuno ampliare la categoria, di cui al comma 4, dei soggetti abilitati alle persone giuridiche private senza fini di lucro, il cui scopo statutario esclusivo sia l'inclusione sociale e finanziaria, - che potrebbero erogare finanziamenti anche ai non associati - e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per la concessione di finanziamenti ai propri soci, nonché alle imprese sociali, e demandare al regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle caratteristiche di tali soggetti.

In vista di tale ampliamento la Commissione suggerisce al Governo di valutare l'opportunità di istituire un regime, sia pure semplificato, di controlli per le associazioni non lucrative che esercitano l'attività di microcredito, al fine di evitare che possano operare in tale settore associazioni non sottoposte ad adeguati controlli e con la sola condizione di agire senza scopo di lucro.

Infine la Commissione propone di inserire esplicitamente tra le attività finanziabili attraverso il microcredito da parte delle associazioni o enti non lucrativi la concessione di crediti finalizzati alla formazione universitaria o professionale al fine di consentire l'accesso al mondo del lavoro (cosiddetto prestito d'onore).

Si propone inoltre di modificare l'articolo 111 introducendo i seguenti commi aggiuntivi:

"4-*bis*. I soggetti, senza fini di lucro, che pur non erogando direttamente finanziamenti svolgono attività accessorie e strumentali finalizzate al supporto dell'impresa e della persona correlate con attività di microcredito ai sensi del comma 1, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1.

4-*ter*. I soggetti senza fine di lucro, che svolgono attività riconducibili alla mediazione creditizia correlata con attività di microcredito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui agli articoli 128 *quinquies* e *octies*."

2. Per quanto concerne gli organismi di cui all'articolo 112-*bis*, 113 e 128-*octies*, la Commissione apprezza l'indirizzo innovativo del Governo ai fini rispettivamente della tenuta dell'elenco dei confidi, della tenuta dell'elenco dei soggetti operanti nel mediocredito, della tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Sollecita altresì il Governo ad individuare le forme più idonee per rendere effettivi i poteri di controllo e aumentarne la responsabilità. In particolare la Commissione rileva la necessità di modificare il comma 4 dell'articolo 112-*bis*, il comma 4 dell'articolo 113 e il comma 1 dell'articolo 128-*novies*, indicando espressamente che le sanzioni possono essere disposte dai citati organismi, superando la genericità delle disposizioni in commento che, in assenza di correzioni rischiano di non essere applicabili.

3. Per quanto riguarda l'efficacia dei poteri attribuiti agli organismi di controllo per il microcredito, i confidi, gli agenti e i mediatori, la Commissione invita inoltre il Governo ad assicurare un impianto omogeneo per la disciplina di tali organismi, prevedendo che essi siano dotati di professionalità e risorse adeguate, in termini di personale e strutture organizzative, anche attraverso un forte impegno da parte dell'industria finanziaria.

Osservazioni

1. In relazione all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) la Commissione suggerisce di introdurre un comma aggiuntivo al comma 1 finalizzato a specificare che ai soggetti di cui al comma 1 è riservata la denominazione di "società di finanziamento", specificando altresì che l'utilizzo abusivo della suddetta denominazione è sanzionato ai sensi dell'articolo 133 del TUB. La modifica proposta è finalizzata a tutelare maggiormente i consumatori, consentendo agli stessi di identificare chiaramente il soggetto che eroga un credito ovvero svolge un'attività di mera intermediazione.

2. La Commissione auspica che per i soggetti iscritti a legislazione vigente all'articolo 106 del TUB non sia precluso l'accesso a eventuali forme di incentivo al settore e alle risorse, di soggetti, anche pubblici, operanti nel *private equity*.

3. La Commissione propone di articolare diversamente l'articolo 106, nel modo seguente:

All'articolo 106 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

"Non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento posta in essere tra società del medesimo gruppo. In particolare non costituiscono attività di finanziamento nei confronti del pubblico: a) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo; b) l'attività di rilascio di 4 garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo.

L'attività di concessione di finanziamenti non comprende l'attività svolta in via occasionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce i parametri in base ai quali l'attività finanziaria può essere considerata svolta in via occasionale.

Non configura attività di finanziamento rilevante l'attività di finanziamento a favore di terzi posta in essere da imprese industriali o di distribuzione commerciale che è meramente strumentale e accessoria a quella svolta in via principale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce i casi in cui l'attività di finanziamento a favore di terzi è meramente strumentale e accessoria a quella svolta in via principale."

4. La Commissione ritiene che le modifiche apportate agli elenchi di cui agli articoli previgenti 106 e 107 del TUB non fanno venir meno l'obbligo delle società *holding* di inviare all'Agenzia delle entrate le comunicazioni di carattere fiscale previste dalla normativa.

5. Per quanto riguarda l'articolo 109, (vigilanza consolidata), la Commissione suggerisce di modificare l'articolo come di seguito specificato:

all'articolo 109, comma 2, la lettera c) è abrogata.

all'articolo 109, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera d) nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;"

6. La Commissione valuta positivamente la previsione di un unico albo degli intermediari, in cui confluirebbero anche i confidi attualmente iscritti nell'Elenco speciale ex articolo 107, mentre i confidi ex articolo 155, comma 4, verrebbero iscritti in un nuovo elenco tenuto da un apposito organismo.

Sotto questo profilo tuttavia si ritiene necessario intervenire allo scopo di contribuire a rendere realmente sostenibile il modello "confidi".

In particolare, gli elementi cardine su cui focalizzare l'attenzione riguardano:

- il riconoscimento di alcuni ambiti di specificità per i confidi, sia iscritti nell'albo sia nell'elenco, nell'ambito della più generale disciplina destinata agli intermediari finanziari, al fine di garantire la salvaguardia delle peculiarità del sistema in oggetto;

- l'introduzione di una semplificazione normativa, sia per i soggetti ex "articolo 155, comma 4," sia per quelli ex "articolo 107" del TUB, con l'obiettivo di correlare gli adempimenti a carico dei confidi al livello di rischio assunto e all'attività effettivamente svolta dagli stessi, soprattutto per quanto attiene ad obblighi già espletati da altri intermediari finanziari e che come tali costituirebbero una inutile duplicazione;

- l'attenuazione, sulla base dei principi appena richiamati, della normativa di vigilanza per i confidi ex "articolo 107" del TUB, in applicazione del principio dell'equivalenza.

Per quanto attiene all'ambito delle reti distributive e al ruolo delle associazioni in tale ambito, la Commissione suggerisce delle specifiche proposte emendative del Titolo VI-*bis* nel senso di:

- consentire anche all'agente in attività finanziaria di svolgere alcune attività attualmente previste per il solo mediatore creditizio;
- definire più chiaramente le facoltà di agenti e mediatori di espletare una parte degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e trasparenza;
- consentire la partecipazione di associazioni e federazioni al capitale delle società di mediazione e l'operatività della stessa con confidi legati all'associazione o federazione;
- definire in modo specifico il ruolo delle associazioni di imprese nel processo distributivo;
- rendere funzionale il ruolo delle associazioni anche nel supporto formativo di agenti e mediatori.

7. Per quanto concerne l'articolo 118, (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) la Commissione propone di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 118, come segue:

"1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto. Nei contratti a tempo determinato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente solo i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto diverse dal tasso di interesse. Nei confronti del cliente consumatore la suddetta facoltà può essere esercitata qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In deroga a quanto finora previsto le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni sopra indicate non si applicano, interamente o parzialmente, se il cliente non è un consumatore, né una micro impresa. In tal ogni caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".

2-*bis*: "Nei rapporti al portatore la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR".

La proposta intende pertanto affermare che anche per i contratti a tempo determinato la cui durata sia prolungata nel tempo (quali i mutui) sia possibile adeguare le condizioni economiche diverse dal tasso di interesse (ad esempio spese di invio dell'avviso di scadenza delle rate di mutuo) al mutato contesto di riferimento.

Inoltre, al fine di realizzare una completa equiparazione fra il regime di *ius variandi* previsto dall'articolo 118 e quello dell'articolo 126-*sexies* del TUB in tema di servizi di pagamento, come del resto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge delega n. 88 del 2009, ed evitare ingiustificate disparità di regolamentazione fra categorie di operazioni e servizi sostanzialmente assimilabili, occorre prevedere nell'articolo 118 che: a) solo nei rapporti con i consumatori è necessario il ricorso di un giustificato motivo ai fini dell'esercizio dello *ius variandi*; b) le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni

contenute nel comma 2 non si applicano, interamente o parzialmente, se il cliente non è un consumatore o una micro impresa.

Da ultimo, appare opportuno inserire in un apposito comma (*2-bis*) la disciplina specifica in merito alle comunicazioni riferite ai rapporti al portatore.

8. In relazione all'articolo 119-*bis* (*Spese addebitabili*), la Commissione suggerisce di modificare il comma 1, nel seguente modo:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dal presente articolo, le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente consumatore spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge effettuate in via telematica, ovvero spese, comunque denominate, diverse dalle spese di invio e dalle spese di generazione e produzione, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge effettuate in forma cartacea. In quest'ultimo caso la comunicazione è resa tramite posta ordinaria. La modalità di invio delle informazioni e delle comunicazioni previste ai sensi di legge è stabilita dalle parti. Per le comunicazioni sulle modifiche unilaterali del contratto non può essere addebitata al cliente, anche non consumatore, alcuna spesa, comunque denominata, a prescindere dalla modalità di comunicazione stabilita dalle parti".

La Commissione ritiene che l'articolo 119-*bis*, comma 1, stabilisce la gratuità delle comunicazioni alla clientela previste per legge. La disposizione - del tutto innovativa rispetto alla vigente previsione in materia - appare particolarmente critica in quanto determina l'impossibilità in linea generale per l'intermediario di addebitare al cliente le spese sostenute per le comunicazioni previste ai sensi di legge effettuate nel corso del rapporto. La portata di tale regola è destinata ad avere un significativo impatto sul sistema, intervenendo su un aspetto della disciplina che tra l'altro è stato recentemente riformato dalla Banca d'Italia nella direzione di consentire alle banche di recuperare le spese ad esempio di produzione e di invio delle comunicazioni periodiche.

L'impostazione seguita nella disposizione in parola solleva perplessità in quanto rischia di penalizzare fortemente il sistema bancario non solo in quanto pone a suo carico costi aggiuntivi a quelli che lo stesso sta sostenendo in tale fase storica (in relazione alla crisi economica del Paese e alle esigenze di continue implementazioni della disciplina di riferimento) - e che inevitabilmente avranno un impatto significativo sull'offerta alla clientela - ma anche nei confronti di intermediari di altri Paesi sotto un profilo di competitività attesa la severità delle disposizioni normative di riferimento.

Si segnala inoltre come la disposizione in esame non appaia tra l'altro supportata da idonea previsione nell'ambito della legge delega. A tal riguardo va rammentato che la lettera *f*) del citato comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 prevede esclusivamente di "coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

L'emendamento proposto intende stabilire che le comunicazioni previste ai sensi di legge sono totalmente gratuite per i consumatori se effettuate per via telematica e con rimborso delle sole spese "vive" (costi di invio, produzione e generazione) delle comunicazioni effettuate in forma cartacea, utilizzando il canale postale ordinario, lasciando alla scelta delle parti la modalità di invio della comunicazione stessa. Quanto alle comunicazioni sulle

modifiche unilaterali del contratto ai sensi dell'articolo 118 del TUB, la norma proposta prevede la loro gratuità per tutta la clientela, sia essa o meno appartenente alla categoria dei consumatori, indipendentemente dalla modalità di invio della comunicazione stessa.

9. Articolo 120 (*Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi*)

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire il principio generale della coincidenza tra disponibilità economica per la banca del beneficiario, disponibilità economica per il beneficiario e data valuta dei fondi, introdotto dalla PSD (direttiva 2007/64/CE) e recepito per i bonifici dal decreto legislativo n. 11 del 2010. In base a tale principio il beneficiario dovrebbe avere la disponibilità economica nel caso di assegni emessi/tratti presso la stessa banca il giorno stesso del versamento, nel caso di assegni che coinvolgano istituti diversi il giorno successivo per gli assegni circolari e il terzo giorno successivo per quelli bancari, salvo termini inferiori stabiliti dal CICR (comma 1-ter)

10. In tema di pubblicità dei contratti di credito la Commissione suggerisce di modificare l'articolo 123, comma 1, lettera c), specificando che il TAEG sia riferito all'operazione proposta e che sia esposto anche il TAEG minimo e massimo applicato dalla banca o intermediario finanziario per l'intera categoria di operazioni.

11. Per quanto riguarda la verifica del merito creditizio, di cui all'articolo 124-bis, comma 1, la Commissione suggerisce di modificare il comma 1 prevedendo che il finanziatore valuti il merito creditizio sulla base di informazioni ottenute consultando almeno una banca dati contenente informazioni nominative sul credito o pertinente per la determinazione degli impegni economici correnti del consumatore. Ai venditori di beni e servizi che concludono contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri, ovvero concludono contratti che prevedano il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei beni o dei servizi parzialmente o totalmente posticipato rispetto alla consegna del bene o alla messa a disposizione del servizio, a condizione che non richiedano in alcun modo forme di garanzia o di cauzione, è consentito l'accesso a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, anche in deroga a precedenti disposizioni di legge o regolamentari.

12. In relazione alla informazione del consumatore e l'utilizzo di banche dati da parte del finanziatore, la Commissione suggerisce di modificare l'articolo 125, comma 3, prevedendo che il finanziatore informi preventivamente il consumatore la prima volta che segnala a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa sia resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

13. Per quanto riguarda invece l'articolo 125-sexies (*Rimborso anticipato*), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere al comma 3 la lettera d), che esclude che il creditore possa esigere l'indennizzo se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

14. Per quanto riguarda l'articolo 128-*quater*, la Commissione propone di modificare il comma 4 consentendo all'agente in attività finanziaria di assumere ulteriori due mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da banche o intermediari che non offrano l'intera gamma dei servizi promossi e conclusi dall'agente; tale

comma 4 dovrebbe poi specificare ulteriormente che le tipologie di prodotto sono quelle definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che riporta i tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura.

15. In tema di incompatibilità per gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, la commissione propone di modificare il comma 2 dell'articolo 128-*quinquies* 3 prevedendo che i collaboratori di agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti, escludendo quindi, a differenza di quanto previsto dal citato articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128-*quater* comma 4.

16. Sempre in tema di dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi appare opportuno rendere non facoltativa la verifica attraverso l'adozione di adeguate procedure interne per verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei collaboratori. Inoltre tali procedure interne devono essere approvate dall'ente finanziatore che ne assicura il rispetto.

17. In relazione alla facoltà degli agenti in attività finanziaria di promuovere e collocare i prodotti bancari, la Commissione suggerisce di estendere tale facoltà anche ai prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.

18. Per quanto riguarda l'articolo 128-*undecies* 2- (Recupero crediti), la Commissione suggerisce di chiarire che lo svolgimento della normale attività di recupero dei crediti non richiede l'intervento di dipendenti o agenti in attività finanziaria laddove alle operazioni di ristrutturazione non faccia seguito la stipula di nuovi contratti di credito.

19. Per quanto riguarda l'articolo 12 (disposizione di attuazione dell'articolo 128-*quater*), la Commissione, nell'apprezzare la disposizione che consente l'offerta di credito al consumo presso il punto vendita (cosiddetto credito finalizzato), auspica che la normativa secondaria confermi l'attuale qualificazione regolamentare di promozione e collocamento di credito al consumo, in modo da garantire il collocamento di contratti di finanziamento più idonei e convenienti. Inoltre la Commissione suggerisce al Governo, fermo il divieto presso il punto vendita delle carte *revolving*, di valutare la possibilità di permettere il collocamento di carte a saldo o prepagate utilizzabili in un circuito limitato (cosiddette carte private).

20. Per quanto riguarda i crediti erogati connessi alla cessione del quinto dello stipendio, la Commissione suggerisce al Governo di aggiornare le disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in modo da adeguare la disciplina ivi prevista alle mutate situazioni economiche e finanziarie.

21. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 199 del TUB, come novellato dallo schema di decreto, laddove si prevede che i clienti possono ottenere a proprie spese copie della documentazione inerente a operazioni bancarie effettuate negli ultimi dieci anni, si rileva l'esigenza di evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, in particolare, nel caso in cui la predetta documentazione sia richiesta a fronte di avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle entrate relativi alla movimentazione dei conti bancari.

22. Con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 128-*duodecies* del TUB, che demanda ad un successivo decreto legislativo l'attuazione delle disposizioni recate con il nuovo titolo VI-*bis* del TUB, introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto, la Commissione ritiene irrituale che sia il decreto delegato a rinviare, per l'attuazione delle disposizioni da esso introdotte, ad un ulteriore distinto decreto legislativo.

23. La Commissione ritiene infine di rivolgere una sollecitazione al Governo affinché, prima della definitiva approvazione dello schema di decreto legislativo, sia predisposta un'accurata verifica in termini di *drafting* normativo, in modo da eliminare gli eventuali erronei rinvii normativi o riferimenti legislativi.

24. La Commissione inoltre sollecita il Governo a vigilare sulla corretta definizione del regime transitorio, al fine di riservare tempi adeguati all'entrata in vigore delle importanti innovazioni normative.

Conclusioni

La Commissione rileva l'opportunità che sia avviato un confronto tra il legislatore e gli operatori del mercato finanziario e creditizio per una discussione finalizzata all'individuazione di strumenti più opportuni per accrescere la tutela dei consumatori di prodotti e servizi finanziari. A legislazione vigente, infatti, tale interesse pubblico è tutelato da una pluralità di soggetti e per profili differenziati. La Commissione auspica un rafforzamento del coordinamento delle autorità preposte, al fine di garantire in maniera equilibrata la vigilanza su tutti i prodotti finanziari e per tutti gli aspetti correlati alla pubblicizzazione, alla sollecitazione, alla raccolta, al collocamento e alla gestione dei prodotti finanziari stessi, da qualunque intermediario siano essi gestiti, al fine di tutelare al meglio il consumatore di prodotti e servizi finanziari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

il recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, anche in base alle disposizioni di delega recate dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008) costituisce l'occasione per realizzare una serie di modifiche legislative al testo unico in materia bancaria e creditizia che rafforza la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari finanziari nei confronti della clientela e rivede la disciplina degli intermediari non bancari e dei loro canali distributivi;

che la revisione della disciplina in materia di intermediari non bancari deve comunque tendere ad assicurare la presenza di operatori professionalmente idonei e patrimonialmente solidi, canali distributivi diversificati in cui siano comunque attivi soggetti con le necessarie competenze e la tutela piena della clientela attraverso regole efficaci;

che in tema di attività degli intermediari non bancari la revisione della disciplina degli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia ex articoli 106 e 107 costituisce un indirizzo condivisibile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati, oltre che per

rafforzare le competenze della Banca d'Italia nella vigilanza e nel controllo di tali intermediari;

che in tema di trasparenza le modifiche introdotte dallo schema di decreto si inseriscono in una più ampia azione volta ad incrementare i livelli di trasparenza e correttezza, anche per quanto riguarda la portabilità dei mutui, l'estinzione anticipata, il recesso senza spese e l'estensione dei poteri sanzionatori della Banca d'Italia;

che per quanto riguarda gli intermediari finanziari e i canali distributivi la riforma proposta accresce il livello di professionalità degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

che lo schema di decreto disciplina opportunamente anche settori finora disomogeneamente normati, come il microcredito e i consorzi di garanzia dei fidi;

Esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

Condizioni

2. Questione microcredito (articolo 111)

La Commissione rileva che la disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo prevede un regime di controllo e vigilanza sugli intermediari *ex art.* 106 novellato che consente la concessione di crediti fino a 25 mila euro per iniziative a carattere imprenditoriale ed aggiunge altresì, la facoltà di erogare finanziamenti per un importo massimo di 10 mila euro a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Inoltre, si prevede, in regime di deroga la facoltà ad associazioni non lucrative di concedere finanziamenti ai propri associati.

La Commissione apprezza tale impianto e prende atto delle osservazioni formulate dalla Banca d'Italia al fine di evitare che, se non correttamente circoscritta, tale deroga possa essere utilizzata sul mercato del credito per iniziative non affidabili. E tuttavia nel quadro normativo delineato dall'articolo 111, tenuto anche conto delle facoltà regolatorie affidate dal comma 5 al Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, la Commissione suggerisce di apportare modifiche all'articolo 111 in modo da assicurare una più ampia operatività delle disposizioni in materia di microcredito.

Al comma 3 dell'articolo 111 appare opportuno inserire alla fine del comma la condizione che i prestiti siano erogati a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Inoltre appare opportuno ampliare la categoria, di cui al comma 4, dei soggetti abilitati alle persone giuridiche private senza fini di lucro, il cui scopo statutario esclusivo sia l'inclusione sociale e finanziaria, - che potrebbero erogare finanziamenti anche ai non associati - e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per la concessione di finanziamenti ai propri soci, nonché alle imprese sociali, e demandare al regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle caratteristiche di tali soggetti.

In vista di tale ampliamento la Commissione suggerisce al Governo di valutare l'opportunità di istituire un regime, sia pure semplificato, di controlli per le associazioni non lucrative che esercitano l'attività di microcredito, al fine di evitare che possano operare in tale settore associazioni non sottoposte ad adeguati controlli e con la sola condizione di agire senza scopo di lucro.

Infine la Commissione propone di inserire esplicitamente tra le attività finanziabili attraverso il microcredito da parte delle associazioni o enti non lucrativi la concessioni di crediti finalizzati alla formazione universitaria o professionale al fine dei consentire l'accesso al mondo del lavoro (cosiddetto prestito d'onore).

Si propone inoltre di modificare l'articolo 111 introducendo i seguenti commi aggiuntivi:

"4-*bis*. I soggetti, senza fini di lucro, che pur non erogando direttamente finanziamenti svolgono attività accessorie e strumentali finalizzate al supporto dell'impresa e della persona correlate con attività di microcredito ai sensi del comma 1, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1.

4-*ter*. I soggetti senza fine di lucro, che svolgono attività riconducibili alla mediazione creditizia correlata con attività di microcredito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui agli articoli 128 *quinquies* e *octies*."

2. Per quanto concerne gli organismi di cui all'articolo 112-*bis*, 113 e 128-*octies*, la Commissione apprezza l'indirizzo innovativo del Governo ai fini rispettivamente della tenuta dell'elenco dei confidi, della tenuta dell'elenco dei soggetti operanti nel mediocredito, della tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Sollecita altresì il Governo ad individuare le forme più idonee per rendere effettivi i poteri di controllo e aumentarne la responsabilità. In particolare la Commissione rileva la necessità di modificare il comma 4 dell'articolo 112-*bis*, il comma 4 dell'articolo 113 e il comma 1 dell'articolo 128-*novies*, indicando espressamente che le sanzioni possono essere disposte dai citati organismi, superando la genericità delle disposizioni in commento che, in assenza di correzioni rischiano di non essere applicabili.

4. Per quanto riguarda l'efficacia dei poteri attribuiti agli organismi di controllo per il microcredito, i confidi, gli agenti e i mediatori, la Commissione invita inoltre il Governo ad assicurare un impianto omogeneo per la disciplina di tali organismi, prevedendo che essi siano dotati di professionalità e risorse adeguate, in termini di personale e strutture organizzative, anche attraverso un forte impegno da parte dell'industria finanziaria.

Osservazioni

1. In relazione all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) la Commissione suggerisce di introdurre un comma aggiuntivo al comma 1 finalizzato a specificare che ai soggetti di cui al comma 1 è riservata la denominazione di "società di finanziamento", specificando altresì che l'utilizzo abusivo della suddetta denominazione è sanzionato ai sensi dell'articolo 133 del TUB. La modifica proposta è finalizzata a tutelare maggiormente i consumatori, consentendo agli stessi di identificare chiaramente il soggetto che eroga un credito ovvero svolge un'attività di mera intermediazione.

2. La Commissione auspica che per i soggetti iscritti a legislazione vigente all'articolo 106 del TUB non sia precluso l'accesso a eventuali forme di incentivo al settore e alle risorse, di soggetti, anche pubblici, operanti nel *private equity*.

3. La Commissione propone di articolare diversamente l'articolo 106, nel modo seguente:

All'articolo 106 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

"Non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento posta in essere tra società del medesimo gruppo. In particolare non

costituiscono attività di finanziamento nei confronti del pubblico: a) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo; b) l'attività di rilascio di 4 garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo.

L'attività di concessione di finanziamenti non comprende l'attività svolta in via occasionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce i parametri in base ai quali l'attività finanziaria può essere considerata svolta in via occasionale.

Non configura attività di finanziamento rilevante l'attività di finanziamento a favore di terzi posta in essere da imprese industriali o di distribuzione commerciale che è meramente strumentale e accessoria a quella svolta in via principale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce i casi in cui l'attività di finanziamento a favore di terzi è meramente strumentale e accessoria a quella svolta in via principale."

4. La Commissione ritiene che le modifiche apportate agli elenchi di cui agli articoli previgenti 106 e 107 del TUB non fanno venir meno l'obbligo delle società *holding* di inviare all'Agenzia delle entrate le comunicazioni di carattere fiscale previste dalla normativa.

5. Per quanto riguarda l'articolo 109, (vigilanza consolidata), la Commissione suggerisce di modificare l'articolo come di seguito specificato:

all'articolo 109, comma 2, la lettera c) è abrogata.

all'articolo 109, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera d) nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;"

6. La Commissione valuta positivamente la previsione di un unico albo degli intermediari, in cui confluirebbero anche i confidi attualmente iscritti nell'Elenco speciale ex articolo 107, mentre i confidi ex articolo 155, comma 4, verrebbero iscritti in un nuovo elenco tenuto da un apposito organismo.

Sotto questo profilo tuttavia si ritiene necessario intervenire allo scopo di contribuire a rendere realmente sostenibile il modello "confidi".

In particolare, gli elementi cardine su cui focalizzare l'attenzione riguardano:

- il riconoscimento di alcuni ambiti di specificità per i confidi, sia iscritti nell'albo sia nell'elenco, nell'ambito della più generale disciplina destinata agli intermediari finanziari, al fine di garantire la salvaguardia delle peculiarità del sistema in oggetto;

- l'introduzione di una semplificazione normativa, sia per i soggetti ex "articolo 155, comma 4," sia per quelli ex "articolo 107" del TUB, con l'obiettivo di correlare gli adempimenti a carico dei confidi al livello di rischio assunto e all'attività effettivamente svolta dagli stessi, soprattutto per quanto attiene ad obblighi già espletati da altri intermediari finanziari e che come tali costituirebbero una inutile duplicazione;

- l'attenuazione, sulla base dei principi appena richiamati, della normativa di vigilanza per i confidi ex "articolo 107" del TUB, in applicazione del principio dell'equivalenza.

Per quanto attiene all'ambito delle reti distributive e al ruolo delle associazioni in tale ambito, la Commissione suggerisce delle specifiche proposte emendative del Titolo VI-*bis* nel senso di:

- consentire anche all'agente in attività finanziaria di svolgere alcune attività attualmente previste per il solo mediatore creditizio;
- definire più chiaramente le facoltà di agenti e mediatori di espletare una parte degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e trasparenza;
- consentire la partecipazione di associazioni e federazioni al capitale delle società di mediazione e l'operatività della stessa con confidi legati all'associazione o federazione;
- definire in modo specifico il ruolo delle associazioni di imprese nel processo distributivo;
- rendere funzionale il ruolo delle associazioni anche nel supporto formativo di agenti e mediatori.

7. Per quanto concerne l'articolo 118, (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) la Commissione propone di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 118, come segue:

"1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto. Nei contratti a tempo determinato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente solo i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto diverse dal tasso di interesse. Nei confronti del cliente consumatore la suddetta facoltà può essere esercitata qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In deroga a quanto finora previsto le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni sopra indicate non si applicano, interamente o parzialmente, se il cliente non è un consumatore, né una micro impresa. In tal ogni caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".

2-bis: "Nei rapporti al portatore la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR".

La proposta intende pertanto affermare che anche per i contratti a tempo determinato la cui durata sia prolungata nel tempo (quali i mutui) sia possibile adeguare le condizioni economiche diverse dal tasso di interesse (ad esempio spese di invio dell'avviso di scadenza delle rate di mutuo) al mutato contesto di riferimento.

Inoltre, al fine di realizzare una completa equiparazione fra il regime di *ius variandi* previsto dall'articolo 118 e quello dell'articolo 126-sexies del TUB in tema di servizi di pagamento, come del resto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge delega n. 88 del 2009, ed evitare ingiustificate disparità di regolamentazione fra categorie di operazioni e servizi sostanzialmente assimilabili, occorre prevedere nell'articolo 118 che: a) solo nei rapporti con i consumatori è necessario il ricorso di un giustificato motivo ai fini dell'esercizio dello *ius variandi*; b) le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni contenute nel comma 2 non si applicano, interamente o parzialmente, se il cliente non è un consumatore o una micro impresa.

Da ultimo, appare opportuno inserire in un apposito comma (2-bis) la disciplina specifica in merito alle comunicazioni riferite ai rapporti al portatore.

8. In relazione all'articolo 119-*bis* (*Spese addebitabili*), la Commissione suggerisce di modificare il comma 1, nel seguente modo:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dal presente articolo, le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente consumatore spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge effettuate in via telematica, ovvero spese, comunque denominate, diverse dalle spese di invio e dalle spese di generazione e produzione, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge effettuate in forma cartacea. In quest'ultimo caso la comunicazione è resa tramite posta ordinaria. La modalità di invio delle informazioni e delle comunicazioni previste ai sensi di legge è stabilita dalle parti. Per le comunicazioni sulle modifiche unilaterali del contratto non può essere addebitata al cliente, anche non consumatore, alcuna spesa, comunque denominata, a prescindere dalla modalità di comunicazione stabilita dalle parti".

9. Articolo 120 (*Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi*)

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire il principio generale della coincidenza tra disponibilità economica per la banca del beneficiario, disponibilità economica per il beneficiario e data valuta dei fondi, introdotto dalla PSD (direttiva 2007/64/CE) e recepito per i bonifici dal decreto legislativo n. 11 del 2010. In base a tale principio il beneficiario dovrebbe avere la disponibilità economica nel caso di assegni emessi/tratti presso la stessa banca il giorno stesso del versamento, nel caso di assegni che coinvolgano istituti diversi il giorno successivo per gli assegni circolari e il terzo giorno successivo per quelli bancari, salvo termini inferiori stabiliti dal CICR (comma 1-*ter*).

10. In tema di pubblicità dei contratti di credito la Commissione suggerisce di modificare l'articolo 123, comma 1, lettera *c*), specificando che il TAEG sia riferito all'operazione proposta e che sia esposto anche il TAEG minimo e massimo applicato dalla banca o intermediario finanziario per l'intera categoria di operazioni.

11. Per quanto riguarda la verifica del merito creditizio, di cui all'articolo 124-*bis*, comma 1, la Commissione suggerisce di modificare il comma 1 prevedendo che il finanziatore valuti il merito creditizio sulla base di informazioni ottenute consultando almeno una banca dati contenente informazioni nominative sul credito o pertinente per la determinazione degli impegni economici correnti del consumatore. Ai venditori di beni e servizi che concludono contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri, ovvero concludono contratti che prevedano il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei beni o dei servizi parzialmente o totalmente posticipato rispetto alla consegna del bene o alla messa a disposizione del servizio, a condizione che non richiedano in alcun modo forme di garanzia o di cauzione, è consentito l'accesso a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, anche in deroga a precedenti disposizioni di legge o regolamentari.

12. In relazione alla informazione del consumatore e l'utilizzo di banche dati da parte del finanziatore, la Commissione suggerisce di modificare l'articolo 125, comma 3, prevedendo che il finanziatore informi preventivamente il consumatore la prima volta che segnala a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa sia resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

13. Per quanto riguarda invece l'articolo 125-*sexies* (*Rimborso anticipato*), valuti il Governo l'opportunità di modificare al comma 3 la lettera *d*), in modo tale che il creditore non possa esigere l'indennizzo se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo o è pari o inferiore a 10.000 euro.

14. Per quanto riguarda l'articolo 128-*quater*, la Commissione propone di modificare il comma 4 consentendo all'agente in attività finanziaria di assumere ulteriori due mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da banche o intermediari che non offrano l'intera gamma dei servizi promossi e conclusi dall'agente; tale comma 4 dovrebbe poi specificare ulteriormente che le tipologie di prodotto sono quelle definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che riporta i tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura.

15. In tema di incompatibilità per gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, la commissione propone di modificare il comma 2 dell'articolo 128-*quinquies* 3 prevedendo che i collaboratori di agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti, escludendo quindi, a differenza di quanto previsto dal citato articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128-*quater* comma 4.

16. Sempre in tema di dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi appare opportuno rendere non facoltativa la verifica attraverso l'adozione di adeguate procedure interne per verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei collaboratori. Inoltre tali procedure interne devono essere approvate dall'ente finanziatore che ne assicura il rispetto.

17. In relazione alla facoltà degli agenti in attività finanziaria di promuovere e collocare i prodotti bancari, la Commissione suggerisce di estendere tale facoltà anche ai prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.

18. Per quanto riguarda l'articolo 128-*undecies* 2- (Recupero crediti), la Commissione suggerisce di chiarire che lo svolgimento della normale attività di recupero dei crediti non richiede l'intervento di dipendenti o agenti in attività finanziaria laddove alle operazioni di ristrutturazione non faccia seguito la stipula di nuovi contratti di credito.

19. Per quanto riguarda l'articolo 12 (disposizione di attuazione dell'articolo 128-*quater*), la Commissione, nell'apprezzare la disposizione che consente l'offerta di credito al consumo presso il punto vendita (cosiddetto credito finalizzato), auspica che la normativa secondaria confermi l'attuale qualificazione regolamentare di promozione e collocamento di credito al consumo, in modo da garantire il collocamento di contratti di finanziamento più idonei e convenienti. Inoltre la Commissione suggerisce al Governo, fermo il divieto presso il punto vendita delle carte *revolving*, di valutare la possibilità di permettere il collocamento di carte a saldo o prepagate utilizzabili in un circuito limitato (cosiddette carte private).

20. Per quanto riguarda i crediti erogati connessi alla cessione del quinto dello stipendio, la Commissione suggerisce al Governo di aggiornare le disposizioni recate dal Decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in modo da adeguare la disciplina ivi prevista alle mutate situazioni economiche e finanziarie.

21. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 199 del TUB, come novellato dallo schema di decreto, laddove si prevede che i clienti possono ottenere a proprie spese copie della documentazione inerente a operazioni bancarie effettuate negli ultimi dieci anni, si rileva l'esigenza di evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, in particolare, nel caso in cui la predetta documentazione sia richiesta a fronte di avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle entrate relativi alla movimentazione dei conti bancari.

22. Con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 128-*duodecies* del TUB, che demanda ad un successivo decreto legislativo l'attuazione delle disposizioni recate con il nuovo titolo VI-*bis* del TUB, introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto, la Commissione ritiene irrituale che sia il decreto delegato a rinviare, per l'attuazione delle disposizioni da esso introdotte, ad un ulteriore distinto decreto legislativo.

23. La Commissione ritiene infine di rivolgere una sollecitazione al Governo affinché, prima della definitiva approvazione dello schema di decreto legislativo, sia predisposta un'accurata verifica in termini di *drafting* normativo, in modo da eliminare gli eventuali erronei rinvii normativi o riferimenti legislativi.

24. La Commissione inoltre sollecita il Governo a vigilare sulla corretta definizione del regime transitorio, al fine di riservare tempi adeguati all'entrata in vigore delle importanti innovazioni normative.

Conclusioni

La Commissione rileva l'opportunità che sia avviato un confronto tra il legislatore e gli operatori del mercato finanziario e creditizio per una discussione finalizzata all'individuazione di strumenti più opportuni per accrescere la tutela dei consumatori di prodotti e servizi finanziari. A legislazione vigente, infatti, tale interesse pubblico è tutelato da una pluralità di soggetti e per profili differenziati. La Commissione auspica un rafforzamento del coordinamento delle autorità preposte, al fine di garantire in maniera equilibrata la vigilanza su tutti i prodotti finanziari e per tutti gli aspetti correlati alla pubblicizzazione, alla sollecitazione, alla raccolta, al collocamento e alla gestione dei prodotti finanziari stessi, da qualunque intermediario siano essi gestiti, al fine di tutelare al meglio il consumatore di prodotti e servizi finanziari.